Numero di notifica : 2024/0388/SE (Sweden)

Progetto di legge recante modifica della legge sull'alcol (2010:1622)

Data di ricezione : 05/07/2024
Termine dello status quo : 08/10/2024 (08/01/2025)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 1840

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0388/SE

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20241840.IT

1. MSG 001 IND 2024 0388 SE IT 05-07-2024 SE NOTIF

2. Sweden

3A. Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
epost: 1535@kommerskollegium.se

3B. Socialdepartementet
103 33 Stockholm

4. 2024/0388/SE - C51A - Bevande

5. Progetto di legge recante modifica della legge sull'alcol (2010:1622)

6. Commercio al dettaglio di bevande alcoliche autoprodotte – autorizzazioni per la vendita in azienda

7.

8. Nel capitolo 5, sezione 2, secondo paragrafo, della legge sull'alcol deve essere introdotta una disposizione secondo cui i titolari di permessi di vendita in azienda possono vendere al dettaglio bevande alcoliche autoprodotte conformemente alle disposizioni del nuovo capitolo 5 bis proposto della legge sull'alcol sulle vendite nelle aziende agricole.

Il nuovo capitolo 5 bis contiene, tra l'altro, disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il rilascio di un permesso di vendita nell'azienda.

I permessi di vendita in azienda possono essere concessi solo a produttori indipendenti che producono bevande alcoliche in proprio e a titolo professionale. La produzione annua del produttore non supera 75 000 litri di bevande spiritose, 400 000 litri di bevande alcoliche fermentate fino al 10 % in volume e 200 000 litri di bevande alcoliche fermentate con alcol superiore al 10 % in volume. I produttori di vino producono anche il vino a partire da uve esclusivamente a partire da proprie piantagioni.

Le vendite in azienda possono essere effettuate da un solo punto vendita, ossia il luogo in cui è stata prodotta la maggior parte delle bevande alcoliche. Per i produttori di vino, il punto vendita può essere il luogo in cui è stata coltivata la maggior parte delle uve.

Le vendite in azienda possono essere effettuate solo ai consumatori che partecipano a una visita organizzata dal titolare dell'autorizzazione e collegata alla bevanda alcolica in questione. La visita è effettuata nelle immediate vicinanze del punto vendita. La visita ha un elemento di sensibilizzazione e una durata determinata ed è fornita ai consumatori a titolo oneroso.

Le vendite in azienda a ciascun singolo consumatore durante un'unica visita non devono superare la quantità di 0,7 litri di alcolici, tre litri di vino, tre litri di birra forte e tre litri di altre bevande alcoliche fermentate. Il prezzo delle bevande alcoliche e della visita non può essere inferiore al costo di produzione o al prezzo di costo maggiorato di una maggiorazione ragionevole.

Il capitolo 5 bis contiene inoltre disposizioni relative alla procedura di autorizzazione, all'autocontrollo e alla fornitura di informazioni, ai termini per le autorizzazioni, ai tempi di vendita limitati e alle informazioni sugli effetti nocivi dell'alcol.

Il capitolo 8, sezione 7, secondo paragrafo, della legge sull'alcol stabilisce che i titolari di permessi di vendita in azienda possono anche effettuare degustazioni delle bevande alcoliche prodotte in proprio.

Il capitolo 9 della legge sull'alcol prevede che talune norme in materia di controllo si applichino anche alle vendite in azienda.

Le disposizioni generali della legge sull'alcol riguardanti, ad esempio, i limiti di età e la responsabilità penale si applicano anche alle vendite in azienda.

9. Il progetto di modifica della legge sull'alcol introduce una possibilità limitata nel tempo per le vendite di bevande alcoliche su piccola scala nelle aziende agricole. L'obiettivo è migliorare le condizioni per i piccoli produttori di bevande promuovendo l'ospitalità locale e il turismo culinario. In questo modo, aumentano le opportunità di vivere e operare in tutto il paese. Anche i piccoli produttori di alimenti e bevande possono contribuire, attraverso il turismo culinario, a una migliore comprensione da parte dei consumatori del funzionamento della produzione alimentare e, pertanto, a sensibilizzare sulla qualità.

Si prevede che le vendite di bevande alcoliche nelle aziende agricole avranno effetti positivi sul settore alberghiero, in cui

le esperienze di alimenti e bevande possono svolgere un ruolo importante. Molte imprese che producono bevande alcoliche in Svezia svolgono, in una certa misura, attività destinate ai visitatori. Possono trattarsi di degustazioni, rinfreschi e talvolta operazioni di vitto e alloggio su vasta scala, nonché strutture per conferenze. L'attuale divieto di vendere prodotti dal punto di produzione è percepito da molti produttori di bevande come una limitazione della possibilità di sviluppare nuove idee commerciali in tutto il paese.

Cresce l'interesse per le esperienze turistiche legate agli alimenti e alle bevande. Si ritiene che la Svezia disponga di un notevole margine di sviluppo per accogliere un maggior numero di visitatori e diventare un motore di crescita per l'industria alberghiera locale in tutto il paese. La vendita di bevande alcoliche nelle aziende agricole è uno strumento importante per lo sviluppo di questo tipo.

Il requisito secondo cui la vendita di bevande alcoliche può avvenire solo dopo che il consumatore ha partecipato a una visita collega le vendite in azienda al settore alberghiero. La vendita in azienda è quindi incentrata sulla produzione artigianale di bevande e sull'esperienza dei visitatori, che distingue questa forma di vendita dal commercio al dettaglio di Systembolaget.

Il consumo di alcol è associato a rischi per la salute. Pertanto, oltre all'obbligo di visita, devono essere imposte una serie di restrizioni alla possibilità di vendita in azienda. Il progetto di requisiti per la vendita in azienda, quali i requisiti in materia di autorizzazione, di produzione e di vendita, contiene requisiti giuridicamente vincolanti e obbligatori per coloro che desiderano effettuare vendite in azienda. Il progetto di disposizioni mira a limitare la disponibilità di alcol attraverso le vendite in azienda, limitando in tal modo i rischi per la salute e gli effetti negativi associati al consumo di tali prodotti. I requisiti sono necessari affinché la riforma sia in linea con le politiche svedesi in materia di alcol e di sanità pubblica e con gli sforzi volti a ridurre la disponibilità di alcol.

10. Riferimento/i al/ai testo/i di base: Testi di base non disponibili

11. No

12.

13. No

14. No

15. Sì

16.
Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu